

Puy (1); Tallarando di S. Pietro in Vincoli, conte di Perigord; Pietro di S. Clemente, detto messer d' Autun; Goccio di S. Prisca da Rimini (1); Bertrando di S. Marco, detto d' Embrun (1); Guglielmo di S. Stefano sul Celio, detto di Monte olivo (1). — Diaconi: Napoleone di S. Adriano (1); Iacopo Caetani di S. Giorgio in Vel d' oro (1); Raimondo de Farges di S. Maria nuova (1); Gailardo di Mola di S. Lucia (1); Bertrando di Montfavez di S. Maria in Aquiro; Giovanni Colonna di S. Angelo; Pietro de' SS. Nereo ed Achilleo, detto di Rohan, creato nel 1342.

(1) Cancellati in processo di tempo.

(2) Segnati con † in margine.

(3) Colla postilla marginale: *mortuus*.

390. — 1336. — c. 138 (144). — Formula dei contratti per la condotta di milizie a cavallo al servizio del comune di Venezia. Ogni cavaliere con cavallo di battaglia e ronzino avrà fino a 9 ducati d' oro al mese, e 7 se col solo cavallo. Ogni cavallo sarà stimato da pubblici delegati, e la stima, dedottone il terzo, sarà considerata qual prezzo *in facto emende*. Il connestabile avrà inoltre un cavallo pel portabandiera ed un ronzino pel trombetta, pei quali e per sè, persone e bestie, avrà fino a 26 ducati al mese. Ogni cavaliere deve avere: *slapum*, cinto, maniche, corazza, gorgiera, schinieri, spada e pugnale, ed uno ogni due un elmo con cimiero. Il soldo comincia a decorrere dopo fatta la mostra. I cavalli danneggiati o perduti nelle fazioni *ad postam communis* saranno compensati dallo Stato; il bottino fatto in esse fazioni, dei soldati, i prigionieri e le terre, del comune. Nelle imprese fatte *ad postam* degli stipendiari, abbiano questi il bottino ed anche i prigionieri; se il comune li chiederà, gli saranno rimessi verso il compenso di ducati 3 pei pedoni, 3 pei cavalieri, 50 pei connestabili e capi eccetto gli oltramontani o tedeschi. Gli stipendiari caduti in prigionia de' nemici saranno possibilmente scambiati con prigionieri conceduti a tale scopo dal comune. In caso di *temporalis conflictus* o *rapta de equitibus*, i prigionieri e il bottino siano di quelli che vi prendono parte; se però il comune volesse i prigionieri, li abbia dando paga doppia e *mensem scapolum* ai soldati (1). Obbediscano ai capitani ed agli ufficiali veneti quando manca il loro capo, ed i primi abbiano giurisdizione penale sugli stipendiari. Non possano senza permesso del capitano far scorrerie o fazioni belliche, sotto pena di risarcire i danni. Paghino le vettovaglie ed altre cose lor necessarie; avendone, il comune le darà loro al prezzo di costo. Il comune stabilirà il fitto da pagare per abitazioni e stalle. Nelle fazioni, i pedoni abbian lor parte di lucro come i cavalieri e come s' usa altrove. I connestabili e i cavalieri giureranno fedeltà ed obbedienza fino al termine della ferma.

(1) Mutato posteriormente nel seguente: Gli stipendiari vittoriosi in qualche fazione abbiano paga doppia ed un mese, ed indennizzo dei cavalli perduti od offesi, e consegnino i prigionieri ed i cavalli presi in battaglia.

391. — s. d., (1336?). — c. 139 (146) t.^o — Commissione data dal comune di Ancona a Sire (?) de' Tudini e Lomo Andrioli inviati a Venezia. Il bailo veneto in Costantinopoli Nicolò Pisani fece prendere e bastonare due anconitani (uno dei quali chiamavasi Flancolino de' Flanchetti e veniva dalla Tana con certo Pietro da Mu-